# STATUTO e REGOLAMENTO

DEL COMPLESSO BANDISTICO "C. BIANCHI" & MAJORETTES DI CITTADELLA (PD)

 $Approvati\ dall'Assemble a\ straordinaria\ dei\ soci\ il\ 27\ febbraio\ 2012$ 

con integrazioni al regolamento approvate il 4 marzo 2013 e il 25 giugno 2017

## **STATUTO**

## Art. I Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata

Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" & Majorettes di Cittadella

con sede legale a Cittadella, provincia di Padova, in via San Pietro, 43.

## Art. II FINALITÀ

L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. La finalità che si propone è la valorizzazione della musica d'insieme, in particolare della musica bandistica e per orchestra di fiati, e dell'attività coreografica delle majorettes. Per raggiungere tale fine si propone inoltre di:

- favorire l'educazione e la formazione musicale e artistica dei soci;
- adottare ogni utile iniziativa volta a diffondere la cultura musicale e avvicinare nuovo pubblico alla musica, rivolgendosi in particolare ai giovani;
- essere a servizio della cittadinanza partecipando alle principali manifestazioni e cerimonie pubbliche cittadellesi;
- curare rapporti con Istituti, Enti e Associazioni.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

## Art. III Soci

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richidente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I soci sono divisi in quattro categorie:

- effettivi: suonatori, majorettes e collaboratori che partecipano pienamente alla vita associativa.

- *aderenti*: allievi, suonatori, majorettes e collaboratori che, per motivi di età, non possono ancora partecipare pienamente alla vita associativa.
- sostenitori: persone che, pur non partecipando alla vita associativa, sostengono direttamente le attività dell'Associazione.
- *onorari*: persone che, pur non partecipando alla vita associativa, hanno operato per il bene dell'Associazione, hanno contribuito allo sviluppo della vita associativa e hanno favorito la conoscenza dell'Associazione nella società.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

I requisiti per diventare socio effettivo sono stabiliti dal regolamento.

#### Art. IV Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile.

I soci devono versare nei termini previsti la quota associativa e rispettare il presente statuto e il regolamento.

I soci svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Nessuna responsabilità è da attribuire all'Associazione e ai suoi responsabili, nel tempo che la rappresentano, per danni, incendi, calamità, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante e dopo qualsiasi attività dell'Associazione. Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza.

## Art. V Recesso ed esclusione del socio

Un socio può recedere dall'Associazione comunicando la decisione al Consiglio Direttivo.

Un socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, utilizza abusivamente il nome dell'Associazione, compie di azioni che comportano danno all'attività, al decoro e al prestigio dell'Associazione o per una prolungata e non giustificata inattività può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che può in ogni caso appellarsi entro trenta giorni all'Assemblea.

## Art. VI Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### Art. VII Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Soci aderenti e onorari partecipano all'Assemblea con il solo diritto di parola. Un socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio effettivo mediante delega scritta e firmata valida anche se trasmessa via fax o e-mail. Ogni socio può avere al massimo una delega. Per soci minorenni è possibile la presenza di un genitore, che non ha diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, reso pubblico almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci effettivi (che ne indicano l'ordine del giorno) o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere *ordinaria* o *straordinaria*: quest'ultima è convocata per la modifica dello statuto e del regolamento e per lo scioglimento dell'Associazione mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci assenti, dissenzienti o astenuti.

### Art. VIII Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approvare il rendiconto economico annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- eleggere gli altri organi sociali;
- deliberare in via definitiva, quando interpellata, sull'esclusione di soci;
- nominare i soci onorari;
- modificare o annullare qualunque decisione presa dal Consiglio Direttivo;
- approvare o modificare statuto e regolamento;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge, per statuto o regolamento, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## Art. IX Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci effettivi; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e sono espresse con voto palese tranne nei casi in cui l'Assemblea ritenga più opportuno il voto segreto.

L'Assemblea straordinaria approva modifiche allo statuto e al regolamento con la presenza di due terzi dei soci effettivi e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti della totalità dei soci effettivi.

#### Art. X VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale sottoscritto dal redattore (il Segretario, un socio nominato dall'Assemblea o un altro membro del Consiglio Direttivo) e dal Presidente.

Il verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo, in cui vengono assegnate le cariche sociali, viene sottoscritto da tutti i componenti.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e trarne copia.

## Art. XI Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi che abbiano compiuto diciotto anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti, fra cui il Presidente o il Vicepresidente e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico.

#### Art. XII Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, in convocazione sia ordinaria che straordinaria.

In qualunque occasione Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di impossibilità temporanea di quest'ultimo.

## Art. XIII Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni bene o fondo donato o acquistato;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Nessun diritto economico compete ai soggetti che hanno contribuito a costituire il patrimonio sociale.

## Art. XIV RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea

ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Al momento della convocazione dell'Assemblea deve essere consultabile da qualunque socio che lo richieda.

## Art. XV Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea in convocazione straordinaria con le modalità indicate nel presente statuto e in tal caso, come in ipotesi di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. XVI DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

## REGOLAMENTO

## I. Organi Sociali

## Art. I Gruppi interni all'Associazione

I soci sono divisi, a seconda della loro attività nell'Associazione, in:

- gruppo musicale, che comprende tutti i suonatori, gli allievi e i relativi collaboratori;
- gruppo majorettes, che comprende tutte le majorettes e i relativi collaboratori.

Sono considerati collaboratori le persone che contribiuscono gratuitamente e in modo continuativo all'attività dell'Associazione, pur non essendo suonatori o majorettes, divenendo soci. Un collaboratore deve essere maggiorenne.

La divisione nei due gruppi è funzionale all'elezione del Consiglio Direttivo e all'organizzazione della vita associativa e non ha alcun valore nelle votazioni in Assemblea o nel Consiglio Direttivo.

## Art. II Soci

Sono soci effettivi:

- tutti i soci maggiorenni non onorari o sostenitori;
- i suonatori del complesso bandistico e le majorettes che hanno compiuto quattordici anni.

## Sono soci aderenti:

- i suonatori del complesso bandistico e le majorettes di età inferiore a quattordici anni;
- gli allievi (tutti i suonatori che non fanno parte del complesso bandistico) di età inferiore a diciotto anni.

Un socio aderente può solo diventare effettivo, non è possibile il contrario.

## Art. III QUOTA ASSOCIATIVA

Annualmente il Consiglio Direttivo fissa l'importo della quota associativa che deve essere versata entro la fine del mese di gennaio. Gli allievi che partecipano alla scuola di musica con l'insegnante di strumento e le majorettes dei gruppi

babyeminiversano una quota di partecipazione mensile stabilita dal Consiglio Direttivo che sostituisce la quota associativa.

I soci onorari non versano alcuna quota associativa.

## Art. IV Consiglio Direttivo

I sette membri del Consiglio Direttivo sono divisi in:

- cinque rappresentanti del gruppo musicale;
- due rappresentanti del gruppo majorettes.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni. È ammessa la rieleggibilità.

Il Consiglio Direttivo, in quanto diretta espressione dell'Assemblea dei soci, affida e revoca tutti gli incarichi di direzione e didattici dell'Associazione (che possono terminare anche per rinuncia volontaria o per scadenza concordata). Direttori e insegnanti fanno riferimento al Consiglio Direttivo nello svolgimento di tutte le attività loro preposte.

## Art. V Elezione del Consiglio Direttivo

Circa trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente, lo stesso provvede a nominare un Presidente e un Segretario di seggio e pubblica le liste dei candidati, una per il gruppo musicale e una per il gruppo majorettes. Ogni socio vota per entrambi i gruppi.

In caso di parità di voti degli eletti costituisce titolo di prevalenza l'età anagrafica. Ogni socio può dare un massimo di tre preferenze per il gruppo musicale e due preferenze per gruppo majorettes.

## Art. VI Dimissioni ed esclusione di membri del Consiglio Direttivo

L'esclusione di un componente del Consiglio Direttivo è deliberata dal Consiglio stesso motivandone la decisione. L'interessato può in ogni caso appellarsi entro trenta giorni all'Assemblea. In caso di evidente conflitto di interessi da parte di un componente che ricopre altri incarichi, il Consiglio Direttivo ha il dovere di escluderlo dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, morte o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo gli subentra il primo dei non eletti nell'ultima elezione che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale, sempre nel rispetto della composizione di cui all'art IV.

In mancanza di soci che siano stati votati ma non eletti nell'ultima votazione, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.

#### Art. VII Nomina e revoca delle cariche associative

Alla prima riunione del Consiglio Direttivo si procede all'elezione di *Presidente*, *Vicepresidente*, *Segretario* e *Cassiere*. Per il Presidente l'età minima è di ventuno anni. Un singolo membro può ricoprire più incarichi, ad eccezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può, motivando la decisione, revocare una carica associativa. In ogni caso l'interessato può appellarsi entro trenta giorni all'Assemblea. In questo caso, come nel caso di rinuncia volontaria, il Presidente o il Vicepresidente assumono temporaneamente la carica fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo in cui verrà riassegnata.

#### Art. VIII Altri incarichi

Nel presente regolamento sono previste altre cariche per l'organizzazione del gruppo musicale e del gruppo majorettes da affidare a membri del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può inoltre affidare ai consiglieri particolari incarichi a seconda delle necessità dell'Associazione. In caso di rinuncia volontaria o revoca si procede allo stesso modo delle altre cariche associative.

## II. Gruppo Musicale

### Art. IX Norme di comportamento

Ad allievi e suonatori è richiesta serietà e puntualità alle prove e manifestazioni e massimo rispetto nei confronti del Direttore e degli insegnanti. L'assenza a una manifestazione deve essere giustificata e comunicata prima possibile.

I genitori o accompagnatori degli allievi e suonatori, che non sono coperti da assicurazione e per non disturbare lo svolgimento delle prove e lezioni, sono tenuti a rimanere fuori dai luoghi di attività, a meno che l'insegnante non decida diversamente.

La divisa, lo strumento, le parti musicali o qualunque altro bene dell'Associazione deve essere utilizzato con la massima cura e rispetto nelle attività dell'Associazione. Un eventale utilizzo in attività di altri gruppi o associazioni deve essere concordato con il Consiglio Direttivo. L'onere della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, spetta ai singoli soci.

## Art. X DIRETTORE ARTISTICO

Al *Direttore artistico* viene affidata la responsabilità tecnico-artistica del gruppo musicale. Predispone i programmi musicali sulla base delle manifestazioni da svolgere, della preparazione dei suonatori e dell'organico a disposizione, collaborando con gli altri insegnanti.

Il Direttore non può essere membro del Consiglio Direttivo ma può partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Su indicazione del Direttore il Consiglio Direttivo può nominare un *Vicedirettore*.

## Art. XI Insegnanti di strumento

La preparazione dei suonatori e degli allievi è affiatata a insegnanti di strumento in possesso di qualifica accademica (o in procinto di ottenerla) o di comprovata esperienza nell'attività musicale.

Gli insegnanti fanno riferimento al Consiglio Direttivo anche per attività didattiche non afferenti all'Associazione da proporre agli allievi.

### Art. XII Archivista

A uno dei membri del Consiglio Direttivo è affidato l'incarico di Archivista.

L'Archivista è il responsabile della gestione delle partiture e delle parti musicali e della loro distribuzione e organizzazione in un particolare archivio a esse dedicato.

Nella sua attività può avvalersi dell'aiuto di altri soci sotto la sua personale responsabilità, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. XIII Responsabili di categoria

Ogni categoria strumentale con il Direttore nomina un Responsabile di categoria a cui sono affidati i seguenti compiti:

- rappresentare la categoria di fronte all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Direttore:
- mantenere i contatti con l'insegnante di strumento;
- ricevere dall'Archivista le parti musicali e distribuirle ai suonatori della categoria.

L'incarico è mantenuto fino a rinuncia volontaria o nel momento in cui il Direttore o la categoria decidono di affidarlo a un altro suonatore.

## Art. XIV Scuola di musica e Young Band

L'obiettivo finale del percorso della scuola di musica è l'ingresso nel complesso bandistico. Parallelamente al corso individuale di strumento gli allievi più giovani partecipano alla *Young Band*, ovvero l'orchestra giovanile di fiati, per facilitare l'apprendimento delle fondamentali basi ritmiche ed espressive, portando gradualmente a una maturità musicale che consenta l'inserimento senza difficoltà nel complesso bandistico.

Un allievo che sta studiando uno strumento nella scuola di musica è tenuto alla massima partecipazione alle attività della Young Band e a qualunque altra iniziativa collaterale alle lezioni individuali che sono parte integrante della formazione musicale.

La scuola di musica ha una durata minima di tre anni con il seguente programma:

- Primo anno: nei primi mesi gli allievi, in particolare i più giovani, affrontano la musica giocando e cantando così da trovare sintonia con l'insegnante e con i colleghi di corso. Al termine di questa prima fase viene deciso lo strumento musicale. L'allievo, seguito dagli insegnanti, si accosta allo strumento e alla teoria e solfeggio. Un semplice saggio chiude il primo anno di attività.
- Secondo anno: bambini e ragazzi iniziano a suonare insieme entrando a far parte della Young Band proseguendo nel frattempo le lezioni individuali. Giovani e adulti proseguono il percorso individuale per l'ingresso nel gruppo bandistico.
- Terzo anno: durante l'anno conclusivo del corso vengono affrontati pezzi musicali sempre più complessi. La permanenza nella Young Band potrà proseguire anche dopo il terzo anno, a seconda dell'età. A conclusione del corso si svolgerà un saggio finale individuale e di musica d'insieme. La Young Band avrà modo di aprire i concerti del Complesso Bandistico e partecipare a concerti e rassegne musicali a esse dedicati. Raggiunto un livello adeguato, l'allievo farà il proprio ingresso come suonatore nel complesso bandistico.

## Art. XV DIRETTORE DELLA YOUNG BAND

Il Direttore della Young Band può essere lo stesso Direttore artistico, il Vicedirettore, uno degli insegnanti di strumento o un'altra persona qualificata per questro compito. Svolge un'attività analoga al Direttore artistico, circoscritta però all'ambiente della Young Band.

## III. Gruppo Majorettes

#### Art. XVI ATTIVITÀ

Il gruppo majorettes pratica una disciplina costituita da movimenti del corpo coordinati tra loro su base musicale con preparazione ginnico-artistica mediante l'impiego indispensabile di attrezzi sportivi e coreografici denominati bastoni, pom-pon, bandiere e nastri, secondo metodi e regole internazionali.

Il gruppo majorettes offre alle ragazze la possibilità di svolgere un'attività ginnico-formativa, sviluppando il loro senso di socialità e di inserimento nell'Associazione e nella comunità. Le esibizioni e i risultati non sono fini a se stessi, ma devono aiutare chi li affronta a rafforzare e a delineare la propria personalità e il proprio carattere.

#### Art. XVII ADESIONE

Con l'adesione al gruppo la majorette si impegna per tutta la stagione musicale (da carnevale a carnevale). Una sospensione temporanea dell'attività va concordata con l'insegnante e il resto del gruppo. A chi avesse intenzione di lasciare il gruppo è richiesto un preavviso di almeno tre mesi, per consentire il regolare compimento degli impegni assunti.

#### Art. XVIII SUDDIVISIONE DEL GRUPPO MAJORETTES

Il gruppo majorettes è formato da:

- Baby majorettes (dai 5 agli 8 anni): vengono affrontate le basi di ritmica musicale, ginnastica per lo sviluppo della coordinazione e le nozioni di base della tecnica del twirling e degli attrezzi tipici (pom-pon). Viene versata una quota di partecipazione mensile fissata annualmente dal Consiglio Direttivo che sostituisce la quota associativa.
- Mini majorettes (dai 9 ai 13 anni): il percorso in questo gruppo prevede l'apprendimento di coreografie di gruppo e da parata, sviluppo del senso di gruppo, utilizzo di attrezzi quali pom-pon, bandiera e nastro, studio della tecnica del twirling e di figure di maggiore difficoltà, movimenti ed esercizi propedeutici all'entrata nel gruppo senior. Sono previste uscite in concerti e sfilate. Viene versata una quota di partecipazione mensile fissata annualmente dal Consiglio Direttivo che sostituisce la quota associativa.
- Majorettes di Cittadella (dai 14 anni in su): l'attività consiste nella preparazione delle manifestazioni previste durante tutto l'anno, nello studio della tecnica del twirling per majorettes, nell'utilizzo di tutti gli attrezzi con la partecipazione a diversi eventi in tutta Italia.

Le fasce di età hanno carattere indicativo; l'appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro dipende anche dal livello raggiunto, valutato dall'Insegnante.

## Art. XIX Comportamento durante le prove

Alle prove la majorette è tenuta a presentarsi con un abbigliamento adeguato e non ingombrante (capelli raccolti, pantaloni da ginnastica, scarpette) per permettere la libertà nei movimenti indispensabile per l'uso degli attrezzi.

La majorette è tenuta a rispettare gli orari degli allenamenti, giustificando ogni assenza.

Durante gli allenamenti alla majorette è richiesto un comportamento corretto e disciplinato, dimostrando la massima attenzione, impegno e rispetto nei confronti degli insegnanti.

I genitori o accompagnatori delle majorettes, che non sono coperti da assicurazione e per non disturbare lo svolgimento delle prove, sono tenuti a rimanere fuori dai luoghi di attività, a meno che l'insegnante non decida diversamente.

## Art. XX Comportamento durante le manifestazioni

La majorette è tenuta a presentarsi sul luogo del raduno prima della partenza in perfetto ordine, con l'abbigliamento stabilito dall'insegnante. Nel caso in cui la majorette non possa partecipare a una manifestazione, deve avvisare i responsabili il prima possibile giustificando l'assenza.

Abbigliamento, trucco, pettinatura ecc. sono decise di volta in volta dall'Insegnante per evitare vistose differenze tra le componenti del gruppo.

## Art. XXI MATERIALE

La majorette è tenuta ad avere la massima cura degli attrezzi e vestiti dell'Associazione che le vengono affidati, riconsegnandoli in perfetto stato nel caso in cui lasciasse il gruppo.

#### Art. XXII INSEGNANTE DEL GRUPPO MAJORETTES

All'*Insegnante del gruppo majorettes* viene affidata la responsabilità della preparazione del gruppo majorettes, la predisposizione delle coreografie, la scelta di vestiti, attrezzi e altro necessari nelle diverse uscite.

L'Insegnante non può essere membro del Consiglio Direttivo ma può partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

## Art. XXIII ATRI INSEGNANTI

Su richiesta dell'Insegnante, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare dei collaboratori qualificati che la affianchino nell'insegnamento o durante le manifestazioni. Essi devono essere considerati dal gruppo, nei momenti in cui svolgono la loro attività, allo stesso livello dell'Insegnante.

## Art. XXIV RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO MAJORETTES

I due membri eletti nel Consiglio Direttivo provenienti dalla lista del gruppo majorettes svolgono l'incarico di *Rappresentanti del gruppo majorettes*. È loro compito occuparsi della gestione interna del gruppo e aggiornare il gruppo dell'attività del Consiglio Direttivo.

## Art. XXV MAZZIERA

La *Mazziera* è la majorette che apre il corteo in parata, offrendo la prima immagine del gruppo. Deve saper gestire la testa della sfilata e i gruppi mini e baby majorettes. Questa figura viene designata dall'Insegnante, oppure può essere ricoperto dall'Insegnante stessa.

## IV. Compensi

#### Art. XXVI COMPENSI

Il Consiglio Direttivo può concordare con Direttore e insegnanti un compenso per le prestazioni professionali svolte nei confronti dei soci nelle modalità che ritiene più opportune.

#### Art. XXVII APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

Una persona che svolge nell'Associazione esclusivamente l'attività professionale per cui riceve un compenso non può essere socio; può invece esserlo una persona che, oltre all'attività professionale per cui riceve un compenso, svolge gratuitamente nell'Associazione altre attività alla stregua degli altri soci.

## V. Disposizioni transitorie

#### Art. XXVIII INTRODUZIONE DEL GRUPPO CORALE

In deroga a quanto disposto nello statuto e nel regolamento, fino alla loro revisione si stabilisce che:

- Ai gruppi musicale e majorettes è aggiunto il gruppo corale, che comprende tutti i coristi e i relativi collaboratori; questi ultimi diventano soci effettivi con le stesse regole valide per gli altri gruppi.
- Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri di cui cinque eletti dal gruppo musicale, due eletti dal gruppo majorettes e due eletti dal gruppo corale.
- Nell'elezione del Consiglio Direttivo ogni gruppo vota esclusivamente i propri rappresentanti con un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti da eleggere.
- Il voto per l'elezione del Consiglio Direttivo è segreto. Se il numero di candidati è inferiore o uguale al numero dei membri da eleggere sono accettate candidature presentate anche all'inizio dell'Assemblea. Se il numero di candidati risulta comunque uguale o inferiore questi sono eletti con voto palese e gli eventuali posti vacanti sono assegnati ai primi candidati non eletti degli altri gruppi nell'ordine musicale-majorettes-corale.
- I gruppi musicale, majorettes e corale possono riunirsi singolarmente con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, per deliberare su quanto viene delegato dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo. La riunione è presieduta dal Presidente o da uno dei rappresentanti del gruppo nel Consiglio Direttivo e un socio è incaricato di redigerne il verbale.